

Registro Generale n. 38

ORDINANZA DEL SETTORE SINDACO

N. 38 DEL 22-07-2026

Ufficio: AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Prevenzione delle emergenze idriche e risparmio idrico nel territorio comunale di San Pio delle Camere

L'anno duemilaventisei addì ventidue del mese di luglio, il Sindaco FENEZIANI PIO

Premesso che:

- l'acqua potabile è un bene fondamentale nonché una risorsa indispensabile per gli esseri viventi;
- per tale motivo non può essere considerata una risorsa da utilizzare, ma un patrimonio ereditario da tutelare;
- l'andamento meteorologico degli ultimi mesi ha compromesso la capacità di ricarica degli acquiferi, con la conseguente riduzione della disponibilità della risorsa idrica da utilizzare per far fronte ai fabbisogni potabili della popolazione;
- la situazione deficitaria è suscettibile di trasformazione in una vera e propria emergenza idrica, anche in considerazione delle elevate temperature attuali;
- con nota prot. n. U.2026-10294 del 21/07/2026 (acquisita con prot. n. 3521 del 22/07/2026) la Gran Sasso Acqua S.p.A. ha invitato i Comuni ad emettere un'ordinanza di divieto dell'uso dell'acqua potabile per scopi diversi da quelli prettamente domestici, in considerazione delle scarse precipitazioni degli ultimi mesi e della diminuzione delle portate emunte dalle sorgenti gestite;

Considerato che:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. n. 238/1999 appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne;
- la vigente normativa per la gestione delle risorse idriche individua, tra gli obiettivi da perseguire, la tutela della qualità e dell'equilibrio quantitativo del ciclo idrico, il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi, usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- in particolare, l'art. 98 del suddetto decreto legislativo prevede che “coloro che gestiscono ed utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi”;

ORDINANZA SINDACO N. 38 DEL 22-07-2026

- altresì, il D.P.C.M. 04/03/1996 “Disposizione in materia di risorse idriche” ed in particolare il punto 8.2.10 prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- essendo quindi un bene prezioso e limitato nel tempo, l’acqua deve poter soddisfare bisogni primari, come l’uso alimentare o quello igienico-sanitario;

Verificato che l’utilizzo delle risorse idriche non è sempre corretto dal momento che negli anni passati si è assistito ad un notevole incremento dei consumi idrici estivi per usi diversi da quelli primari, come l’innaffiamento di giardini ed orti (anche tramite impianti automatici), nonché il lavaggio di strade o salai, il riempimento di piscine, o comunque per altri scopi in quantità tali, peraltro, da compromettere il primario fabbisogno domestico;

Considerato che i suddetti comportamenti pregiudicano le riserve idro-potabili ad uso domestico, causando grave disservizio per la cittadinanza e per l’ambiente;

Vista la nota prot. n. U.2026-10294 del 21/07/2026 (acquisita con prot. n. 3521 del 22/07/2026) della Gran Sasso Acqua S.p.A.;

Ravvisata la necessità di porre in essere ogni azione utile al fine di contrastare il verificarsi di situazioni di emergenza idrica, anche tramite l’emanazione di ordinanze sindacali al fine di disporre i divieti dell’impiego dell’acqua potabile per finalità diverse dal consumo umano regolamentando il consumo dell’acqua potabile per uso extra-domestico con l’eccezione dei servizi pubblici di igiene urbana;

Visti:

- l’art. 50, commi 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. 04/03/1996;

ORDINA

- con effetto immediato e per 180 giorni, nell’intero territorio comunale, un utilizzo limitato, responsabile e razionale della risorsa idrica, con il conseguente divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per qualsiasi uso improprio ed extra-domestico ed in particolare:
 1. innaffiatura di aiuole, orti e giardini ed irrigazione dei campi;
 2. lavaggio autovetture, veicoli in generale e simili;
 3. lavaggio di strade, nonché di spazi di aree private, con l’eccezione dei servizi pubblici di igiene urbana;
 4. riempimento di vasche, invasi e piscine private;
 5. ogni utilizzo improprio e diverso dalle normali necessità domestiche e produttive;

- con effetto immediato e nell'intero territorio comunale, la riduzione dei consumi presso gli edifici pubblici (sedi enti pubblici, scuole, ecc.) ed ogni altra iniziativa necessaria, al fine di evitare inutili sprechi e danni alla risorsa idrica;
- di regolarizzare immediatamente, ove non già provveduto, la fornitura dell'acqua potabile alle proprie utenze, avvertendo la cittadinanza che saranno fermamente perseguiti eventuali allacci abusivi od irregolari, nonché manipolazioni indebite.

INVITA

- a controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare perdite occulte;
- ad utilizzare attrezzature e sistemi irrigui del verde che non prelevino acqua potabile e con irrigazione a goccia, con sistemi temporizzati;
- a fornirsi di dispositivi per il risparmio idrico;

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia immediatamente efficace;
- la trasmissione della presente Ordinanza al Corpo di Polizia Locale per il controllo dell'osservanza e dell'applicazione della stessa, nonché al Comando dei Carabinieri di Barisciano;
- la trasmissione della presente Ordinanza alla Gran Sasso Acqua S.p.A. per opportuna conoscenza;

AVVERTE CHE:

- la mancata osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000, nonché di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale;
- ai sensi degli artt. 21bis e 21ter della L. n. 241/1990, il presente provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima;
- contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971);
- il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio on line per 30 giorni, pubblicato sul sito istituzionale e ne sarà data ampia comunicazione attraverso i mezzi di informazione al fine di garantirne la più ampia e tempestiva comunicazione;
- il presente atto è immediatamente efficace.

ORDINANZA SINDACO N. 38 DEL 22-07-2026

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
FENEZIANI PIO